*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 156° - Numero 82**

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 9 aprile 2015** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA**

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero della salute



### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



### Ministero dello sviluppo economico



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia italiana del farmaco

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Agenzia italiana del farmaco



### Istituto superiore di sanità



### Ministero dell'interno



### Ministero della salute

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 gennaio 2015.

**Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (di seguito richiamata anche "Agenzia");

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, e, in particolare, l'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui la dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 130 unità, comprensive dei posti di dirigente di prima fascia e di seconda fascia, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le necessità di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalità di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del decreto istitutivo;

Visto l'art. 20, comma 2, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, secondo cui l'Agenzia per l'Italia digitale svolge, salva diversa disciplina, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA, le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, quelle svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché quelle dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti;

Visto lo stesso comma 2, terzo e quarto periodo, dell'art. 20 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che "… Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.";

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 secondo cui, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi;

Visto l'art. 22, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede che, al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2012, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e deliberano, altresì, i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 22, comma 3, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, secondo cui sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale di ruolo, le risorse finanziarie e strumentali, compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, facenti capo a DigitPA, all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e i relativi rapporti in essere, nonché le risorse finanziarie a valere sul Progetto operativo di assistenza tecnica "Società dell'informazione" che permangono nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto lo stesso comma 3, dell'art. 22 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 che ha fatto salvo il diritto di opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica

della Presidenza del Consiglio dei ministri e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza;

Visto l'art. 22, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 il quale prevede che il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, dello stesso decreto-legge può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza;

Visto l'art. 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 secondo cui con "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del direttore generale dell'Agenzia, è determinata la dotazione delle risorse umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di 130 unità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto è definita la tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.";

Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, secondo cui nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri";

Visto l'art. 22, comma 7, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012 secondo cui all'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto-legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vista la necessità di predisporre una tabella di equiparazione del personale che può essere interessato al trasferimento con quello appartenente al comparto "Ministeri";

Considerato che la predetta tabella di equiparazione tra le qualifiche appartenenti agli ordinamenti professionali disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti relativi alle amministrazioni interessate al presente decreto deve tenere conto, nella comparazione, della rilevanza delle mansioni e del grado di responsabilità connessi con i compiti della qualifica, nonché dei titoli previsti quali requisiti di accesso alla qualifica medesima;

Ritenuto opportuno rimettere alla valutazione successiva dell'Agenzia per l'Italia Digitale la determinazione della corrispondenza con i profili professionali che saranno individuati nell'ambito delle aree, provvedendo a definire con il presente decreto esclusivamente la confluenza tra le posizioni e le fasce economiche e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici;

Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale di DigitPA, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 12 aprile 2011;

Visto l'ordinamento professionale del personale degli enti di ricerca, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, recante recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990, concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale delle Agenzie fiscali, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 10 aprile 2008, che all'art. 5 ha confermato, con le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 28 maggio 2004;

Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni ed Autonomie locali, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 31 marzo 1999, nonché dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente del medesimo comparto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale dell'ENAC, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 30 novembre 2009, che all'art. 6 ha confermato, con le modifiche ivi riportate, l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 19 dicembre 2001, come modificato dal CCNL del 19 febbraio 2007;

Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale degli Enti pubblici non economici, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 1° ottobre 2007;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di Aziende industriali del 27 aprile 1995, come modificato dall'accordo 19 novembre 1997;

Visto l'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dei Ministeri, come disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I, quadriennio normativo 2006 - 2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il quale disciplina, tra l'altro, i compiti del personale militare e i requisiti di accesso alle carriere dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;

Visti i contratti collettivi del comparto ministeri del 23 gennaio 2009, del comparto DigitPa del 24 maggio 2011, del comparto agenzie fiscali 29 gennaio 2009, del comparto ricerca del 13 maggio 2009, del comparto regioni ed enti locali del 31 luglio 2009, del comparto ENAC del 18 marzo 2010, del comparto enti pubblici non economici del 18 febbraio 2009, relativi al biennio economico 2008/2009, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, per il personale delle Forze armate;

Ritenuto necessario, ai fini della confluenza nelle fasce retributive del comparto "Ministeri", confrontare gli importi dei trattamenti tabellari, fermo restando il diritto all'assegno ad personam secondo quanto previsto dall'art. 22, del decreto-legge n. 83 del 2012;

Confrontate le rispettive voci retributive tabellari e individuata la corrispondenza in base al criterio della maggiore prossimità degli importi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2012, concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il quale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha esercitato, in via transitoria, le funzioni svolte dagli enti soppressi in qualità di Commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi della predetta Agenzia;

Vista la nota n. 967 del 5 febbraio 2013 del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, con la quale, in qualità di Commissario straordinario, ha chiesto agli organi degli enti soppressi, ai sensi del citato art. 22, del decreto-legge 83/2012, di provvedere all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31 dicembre 2012, nonché di produrre un documento integrativo relativo alla gestione dal 1° al 15 gennaio 2013;

Vista la nota n. 50326 del 12 giugno 2013, con la quale il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui alla delibera n. 202 del 5 marzo 2013, del Consiglio di amministrazione della medesima Agenzia;

Vista la nota n. 76814 del 1° ottobre 2014, con la quale il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2012 e sulla situazione contabile del periodo dal 1° al 15 gennaio 2013, di DigitPA, di cui alla delibera n. 2 del 30 luglio 2014 del Comitato direttivo del soppresso ente;

Viste, altresì, le note dell'Agenzia per l'Italia digitale del 13 marzo 2014, n. 3253, del 5 giugno 2014, n. 5919 e del 2 settembre 2014, n. 8432 con cui l'Agenzia medesima comunica, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, la ricognizione delle risorse umane in servizio alla data del 26 giugno 2012 e riferimenti in merito alle risorse finanziarie e strumentali presso le Amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo decreto-legge 83/2012, dalle quali sono ricavate le corrispondenti risultanze del presente decreto;

Vista la nota interlocutoria del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 45440 dell'8 agosto 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 dicembre 2013, concernente il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei ministri all'Agenzia per l'Italia digitale;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio del 5 settembre 2014, n. 21441 e ritenuto che non sia ostativa all'adozione del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha per oggetto:

*a)* la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale;

*b)* la previsione della corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale in servizio, in posizione di comando, presso l'Agenzia che esercita il diritto di opzione per il transito alle dipendenze dell'Agenzia medesima;

*c)* l'individuazione della dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne;

*d)* la definizione della tabella di equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri.

Art. 2.

*Dotazione organica e disposizioni sul personale*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché dell'art. 11, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 gennaio 2014, la dotazione organica dell'Agenzia per l'Italia digitale è determinata nel numero di 130 unità di personale secondo la specificazione indicata nella Tabella A che è parte integrante del presente decreto.

2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 è inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto. Il personale in posizione di comando alla data del 26 giugno 2012 presso le Amministrazioni di cui all'art. 20, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, che opta per il transito alle dipendenze dell'Agenzia per l'Italia digitale, è inquadrato nel ruolo organico della predetta Agenzia nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza del personale che transita nel ruolo organico dell'Agenzia per l'Italia digitale, nell'ambito dei contingenti fissati nella Tabella A allegata al presente decreto, sono conseguentemente ridotte. L'Agenzia per l'Italia digitale è tenuta a dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del personale transitato.

4. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, il personale trasferito mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui il trattamento risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri, il personale percepisce, per la differenza un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

Art. 3.

*Risorse finanziarie e strumentali*

1. Il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali, comprensivi dei beni mobili, informatici e strumentali, dagli enti soppressi all'Agenzia per l'Italia digitale risulta dai bilanci di esercizio al 31 dicembre 2012 adottati, rispettivamente, dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell'innovazione con delibera n. 202 del 5 marzo 2013 e dal Comitato Direttivo di DigitPA con provvedimento n. 2 del 30 luglio 2014.

2. Le risorse finanziarie attribuite all'Agenzia per l'Italia digitale sono state, altresì, definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016", pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2013. Tali risorse sono iscritte nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e corrispondenti Capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

*Ordinamento del personale e Tabella di equiparazione*

1. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale dell'Agenzia per l'Italia digitale, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto "Ministeri".

2. Il personale di cui all'art. 2, comma 2, appartenente a comparti di contrattazione collettiva nazionale diversi da quello del comparto "Ministeri", è inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia per l'Italia digitale secondo l'allegata Tabella di corrispondenza (Tabella *B)*, che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2015

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
*Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*
MADIA

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2015*
*Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg.ne - Prev. n. 648*

**Tabella A**

## Agenzia per l'Italia Digitale

## Dotazione organica del personale

| | |
|---|---|
| Dirigenti di prima fascia | 2 |
| Dirigenti di seconda fascia | 12 |
| **Totale dirigenti** | **14** |

| | | |
|---|---|---|
| Area terza | F7 | 19 |
| | F6 | 15 |
| | F5 | 9 |
| | F4 | 7 |
| | F3 | 9 |
| | F2 | 8 |
| | F1 | 19 |
| Totale Area terza | | **86** |
| Area seconda | F6 | 1 |
| | F5 | 4 |
| | F4 | 5 |
| | F3 | 5 |
| | F2 | 2 |
| | F1 | 7 |
| Totale Area seconda | | **24** |
| Area prima | F3 | 1 |
| | F2 | 0 |
| | F1 | 5 |
| Totale Area prima | | **6** |
| **Totale Aree** | | **116** |

| | |
|---|---|
| **Totale complessivo** | **130** |

**Tabella B**

**Tabella corrispondenza personale da inquadrare in AGID**

| PERSONALE DIRIGENZIALE | |
|---|---|
| **DIGIT PA** | **AREA I** |
| **Dirigente II fascia** | **Dirigente II fascia** |

| PERSONALE NON DIRIGENZIALE | |
|---|---|
| **DIGIT PA** | **COMPARTO MINISTERI** |
| **Categoria Terza** – professional - F8 | **Area III** - F7 |
| **Categoria Terza** – professional - F7 | **Area III** - F7 |
| **Categoria Terza** – professional - F6 | **Area III** - F7 |
| **Categoria Terza** – funzionario – F6 | **Area III** - F6 |
| **Categoria Terza** – funzionario – F4 | **Area III** - F4 |
| **Categoria Terza** – funzionario – F3 | **Area III** - F3 |
| **Categoria Terza** – funzionario – F2 | **Area III** - F2 |
| **Categoria Terza** – funzionario – F1 | **Area III** - F1 |
| **Categoria Prima** – F1 | **Area I** - F1 |

| COMPARTO RICERCA | |
|---|---|
| **Dirigente di ricerca** - I livello | **Area III con parametro retributivo di confluenza individuato in base ai valori della retribuzione tabellare spettante secondo i CCNL vigenti** |
| **Dirigente tecnologo** - I livello | |
| **Tecnologo –** III livello | |

| COMPARTO AGENZIE | |
|---|---|
| **Area terza** – F5 | **Area terza** – F5 |
| **Area terza** – F3 | **Area terza** – F3 |
| **Area terza** – F2 | **Area terza** – F2 |
| **Area terza** – F1 | **Area terza** – F1 |
| **Area seconda** – F3 | **Area seconda** – F3 |

| COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI | |
|---|---|
| **Categoria D** – D4 | **Area terza** – F3 |

| COMPARTO ENAC | |
|---|---|
| **Area C** – funzionario – C5 | **Area terza** – F7 |

| COMPARTO EPNE | |
|---|---|
| **Area C** – C5 | **Area terza** – F5 |
| **Area C** – C3 | **Area terza** – F3 |

| FORZE ARMATE | |
|---|---|
| **Guardia di finanza** - luogotenente | **Area seconda** – F6 |
| **Guardia di finanza** - appuntato scelto | **Area seconda** – F1 |

**15A02643**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cetraro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati eletti il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) ed il sindaco nella persona del signor Giuseppe Aieta;

Vista la deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2015, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Giuseppe Aieta dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Cetraro (Cosenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giuseppe Aieta.

In occasione delle consultazioni elettorali del 23 novembre 2014, il signor Giuseppe Aieta è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2015, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cetraro (Cosenza).

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**15A02667**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Priverno e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Priverno (Latina);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Priverno (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Andrea Polichetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Priverno (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 marzo 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Latina ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 4 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Priverno (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Andrea Polichetti.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**15A02668**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Franca Ferraro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tione degli Abruzzi (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Franca Ferraro.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**15A02669**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cutro e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cutro (Crotone);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cutro (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Carolina Ippolito è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Cutro (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 6 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cutro (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Carolina Ippolito.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**15A02670**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gioia del Colle (Bari);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Rossana Riflesso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 5 marzo 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 9 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Rossana Riflesso.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**15A02671**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2015.

**Scioglimento del consiglio comunale di Volla e nomina del commissario straordinario.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Volla (Napoli);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volla (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria De Angelis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2015

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Volla (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 marzo 2015, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 marzo 2015, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volla (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del Comune nella persona della dott.ssa Maria De Angelis.

Roma, 17 marzo 2015

*Il Ministro dell'interno:* ALFANO

**15A02672**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 aprile 2015.

**Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformità di trattamento;

Visto il decreto del 19 maggio 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2014, con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunità di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 22 maggio 2014, fissando nuovi livelli massimi più rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

*a)* Fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 0,70%

*b)* Fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 1,20%

*c)* Fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 1,35%

*d)* Fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 1,50%

*e)* Oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 1,95%

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

*a)* fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,65%;

*b)* fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,20%;

*c)* fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;

*d)* fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,50%;

*e)* oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,95%;

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 3 aprile 2015

*Il Ministro:* PADOAN

**15A02719**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 marzo 2015.

**Approvazione di un ulteriore programma, per la regione Puglia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al

Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 maggio 2014, n. 81;

Visto l'art. 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e s.m., contenente disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 31 marzo 2015 il termine per il completamento del processo di tali strutture e che prevede la possibilità per le regioni di modificare entro il 15 giugno 2014 i programmi presentati in precedenza, al fine di provvedere alla riqualificazione dei Dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo dei posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie e di destinare le risorse alla realizzazione e riqualificazione delle sole strutture pubbliche;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-*ter*, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m., che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il comma 6 del citato art. 3-*ter*, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione ....all'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.»

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto legge n. 211/2011 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operate riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo di 120 milioni di euro - previsto per l'anno 2012 per il finanziamento del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari - è stata applicata proporzionalmente la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, 95, convertito, con rimodulazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge n. 211/2011:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro;

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro.

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla regione Puglia la somma di euro 11.310.689,11 e all'art. 1 comma 2 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Preso atto che con deliberazione di Giunta regionale della Puglia n. 6825 del 9 maggio 2013 è stato approvato il programma per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto ministeriale del 28 dicembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014, che assegna alla regione Puglia la somma di euro 9.621.410,00 per lo svolgimento del programma di realizzazione degli interventi denominati:

«Riqualificazione ex P.O. di Ceglie Messapica per l'allocazione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a € 3.541.410,00;

«Riqualificazione ex P.O. di Mottola per l'allocazione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a € 2.755.000,00;

«Riqualificazione ex P.O. di Torremaggiore per l'allocazione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a 3.325.000,00. e riserva una quota pari a euro 1.689.279,11, per la realizzazione di interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia volti ad incrementare la realizzazione di percorsi terapeutico - riabilitativi e a favorire misure alternative all'internamento;

Preso atto che la regione Puglia si è avvalsa della facoltà di modificare il programma presentato in precedenza, ai sensi del citato art. 3 ter, comma 6, del citato decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.7 febbraio 2012, n. 9 e s.m.;

Preso atto che la regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 1841 del 2 settembre 2014 approva il programma per la «Realizzazione della residenza per l'esecuzione delle Misure di sicurezza detentive (REMS) di Carovigno (BR)» per un importo a carico dello Stato pari a € 3.541.410,00 e provvede, con atti successivi, a «individuare una seconda REMS e a definire interventi strutturali di riqualificazione dei servizi di salute mentale sul territorio»;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 che ripartisce alla regione Puglia la somma di euro 11.310.689,11 e preso atto del Programma presentato dalla regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale n. 1841 del 2 settembre 2014 per un importo a carico dello Stato pari a € 3.541.410,00, restano risorse residue ad € 7.769.279,11;

Acquisito verbale prot. n. 153612653, del 3 febbraio 2015, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della Programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012, da quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2013 n. 24 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazione dalla legge 30 maggio 2014, n. 81;

Acquisito, prot. n. 27790 del 2 dicembre 2013, il concerto tecnico finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute del 24 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 2014, n. 198, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato, dott. Vito De Filippo;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione e alla firma degli atti relativi alla materia di sanità penitenziaria e salute mentale limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2014 è revocato per le motivazioni di cui in premessa.

Art. 2.

È approvato il programma di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1841 del 2 settembre 2014 per la «Realizzazione della residenza per l'esecuzione delle Misure di sicurezza detentive (REMS) di Carovigno (BR)», per un importo a carico dello Stato di € 3.541.410,00.

Art. 3.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4 bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché la tabella E ed F delle leggi 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147 e 23 dicembre 2014 n. 190, è assegnata alla regione Puglia la somma di euro 3.541.410,00 per la realizzazione dell' intervento di cui all'art. 2.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 4.

1. La regione Puglia trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2.

2. La regione Puglia dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Art. 5.

1. Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari ad € 7.769.279,11 per la realizzazione di una seconda REMS e di interventi strutturali dí riqualificazione dei servizi di salute mentale sul territorio, che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2015

*Il Sottosegretario di Stato:* DE FILIPPO

**15A02606**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 gennaio 2015.

**Elenco degli interventi ammessi al primo Programma «6000 Campanili».**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2013, n. 317, registrato in data 13 settembre 2013 al Reg. 9, Fgl. 217 presso la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della cui pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2013, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 14010/2013 del 29 agosto 2013 disciplinante i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che faranno parte del Primo Programma «6000 Campanili»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2013, n. 355, registrato in data 30 settembre 2013 al Reg. 10, Fgl. 21 presso la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'A.N.C.I. prot. n. 16264 del 25 settembre 2013, pubblicato, unitamente all'Atto aggiuntivo ed alla Convenzione originaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 del 9 ottobre 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, registrato in data 25 febbraio 2014 al Reg. 1, Fgl. 1184 presso la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento nei limiti dell'importo disponibile di 100 milioni di euro, in attuazione del Primo Programma «6000 Campanili» di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», che destina l'importo di 50 milioni di euro per lo stesso primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2014, n. 46, registrato in data 8 aprile 2014 al Reg. 1, Fgl. 1601 presso la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2014, n. 81, registrato in data 8 aprile 2014 al Reg. 1, Fgl. 1602 presso la Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale è stato approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento, nei limiti dell'importo disponibile di 50 milioni di euro di cui al punto precedente, risultati conformi in termini di completezza e regolarità della documentazione e coerenti nei contenuti con le tipologie d'interventi ammissibili;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto in particolare, l'art. 3, comma 2 del richiamato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che rifinanzia alla lettera *c)*, tra l'altro, le richieste inviate ai sensi del sopracitato comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23, con il quale per il finanziamento delle suddette richieste è stato assegnato l'importo complessivo di 100 milioni di euro secondo l'articolazione pluriennale riportata nella tabella allegata allo stesso decreto;

Visto l'elenco degli ulteriori interventi del Programma di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2013, n. 470, che accedono al finanziamento, definito tramite scorrimento della graduatoria nei limiti del predetto importo disponibile di 100 milioni di euro;

Verificata la conformità in termini di completezza e regolarità della documentazione e la coerenza nei contenuti con le tipologie d'interventi ammissibili degli interventi inseriti nel predetto elenco;

Considerato che pertanto è possibile procedere alla approvazione del citato elenco come previsto dal comma 9 dell'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, con cui è stato emanato il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento assentito dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e fissato nell'importo di 100 milioni di euro dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2015, n. 23.

2. Detto Programma, allegato al presente decreto sotto la lettera «A», riporta l'elenco degli interventi finanziati nei limiti dell'importo disponibile di 100 milioni di euro, individuati tramite scorrimento della graduatoria già predisposta in attuazione del Primo Programma «6000 Campanili» di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'A.N.C.I.

Roma, 30 gennaio 2015

*Il Ministro:* LUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2015*
*Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 978*

Allegato A

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE*
*DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E PER GLI INTERVENTI SPECIALI*

Primo Programma "6000 Campanili" elenco finanziato dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164

| N. | Istanza N. | (1) Data presentazione | (1) Ora presentazione | Soggetto richiedente *(Comune di)* | Regione | Provincia | Popolazione *(Cens. 2011)* | Importo a carico dello Stato | (2) Tipologia di intervento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0133-2 | 24/10/2013 | 08.59.59 (3) | TORRE BORMIDA | Piemonte | Cuneo | 211 | € 781.000,00 | B |
| 2 | 0150-2 | 24/10/2013 | 09:00:02 | CONFLENTI | Calabria | Catanzaro | 1437 | € 985.000,00 | B |
| 3 | 0212-2 | 24/10/2013 | 09:00:10 | MALEO | Lombardia | Lodi | 3249 | € 884.150,00 | B |
| 4 | 0349 | 24/10/2013 | 09:00:33 | VESCOVANA | Veneto | Padova | 1717 | € 510.000,00 | B |
| 4 | 0350 | 24/10/2013 | 09:00:33 | MONTECOPIOLO | Marche | Pesaro e Urbino | 1175 | € 999.368,80 | A1 |
| 4 | 0352 | 24/10/2013 | 09:00:33 | DOVERA | Lombardia | Cremona | 3865 | € 500.811,59 | A3 |
| 7 | 0354 | 24/10/2013 | 09:00:34 | AZZANO MELLA | Lombardia | Brescia | 2969 | € 999.000,00 | A3 |
| 7 | 0355 | 24/10/2013 | 09:00:34 | BOMPIETRO | Sicilia | Palermo | 1474 | € 984.485,66 | B |
| 7 | 0356 | 24/10/2013 | 09:00:34 | OSTANA | Piemonte | Cuneo | 81 | € 1.000.000,00 | A3 |
| 7 | 0357 | 24/10/2013 | 09:00:34 | BISENTI | Abruzzo | Teramo | 2069 | € 991.224,04 | B |
| 7 | 0358 | 24/10/2013 | 09:00:34 | SAN PIETRO IN AMANTEA | Calabria | Cosenza | 534 | € 974.190,00 | B |
| 12 | 0359 | 24/10/2013 | 09:00:35 | CELLERE | Lazio | Viterbo | 1230 | € 988.554,63 | B |
| 12 | 0360 | 24/10/2013 | 09:00:35 | SAN GIORGIO CANAVESE | Piemonte | Torino | 2705 | € 568.180,78 | A1 |
| 12 | 0362 | 24/10/2013 | 09:00:35 | SAPPADA | Veneto | Belluno | 1306 | € 840.000,00 | B |
| 12 | 0364 | 24/10/2013 | 09:00:35 | SAN TOMASO AGORDINO | Veneto | Belluno | 683 | € 764.000,00 | A2 |
| 12 | 0365 | 24/10/2013 | 09:00:35 | LEQUIO BERRIA | Piemonte | Cuneo | 494 | € 510.000,00 | C |
| 12 | 0366 | 24/10/2013 | 09:00:35 | GIANO DELL'UMBRIA | Umbria | Perugia | 3816 | € 900.000,00 | B |
| 18 | 0367 | 24/10/2013 | 09:00:36 | CASALZUIGNO | Lombardia | Varese | 1304 | € 574.250,00 | B |
| 18 | 0368 | 24/10/2013 | 09:00:36 | BATTIFOLLO | Piemonte | Cuneo | 234 | € 850.000,00 | B |
| 18 | 0369 | 24/10/2013 | 09:00:36 | VENTIMIGLIA DI SICILIA | Sicilia | Palermo | 2080 | € 980.496,73 | B |
| 18 | 0370 | 24/10/2013 | 09:00:36 | SCHEGGIA E PASCELUPO | Umbria | Perugia | 1442 | € 840.000,00 | B |
| 18 | 0371 | 24/10/2013 | 09:00:36 | MONTONE | Umbria | Perugia | 1663 | € 987.951,00 | B |
| 18 | 0373 | 24/10/2013 | 09:00:36 | VALLELONGA | Calabria | Vibo Valentia | 682 | € 750.300,00 | B |
| 18 | 0374 | 24/10/2013 | 09:00:36 | ROCCARASO | Abruzzo | L'Aquila | 1636 | € 815.237,00 | A3 |
| 18 | 0376 | 24/10/2013 | 09:00:36 | MALONNO | Lombardia | Brescia | 3320 | € 910.000,00 | B |
| 18 | 0377 | 24/10/2013 | 09:00:36 | SANT'EUSANIO DEL SANGRO | Abruzzo | Chieti | 2453 | € 985.900,00 | B |
| 27 | 0378 | 24/10/2013 | 09:00:37 | VILLA ESTENSE | Veneto | Padova | 2322 | € 841.000,00 | B |
| 28 | 0380 | 24/10/2013 | 09:00:38 | ALONTE | Veneto | Vicenza | 1647 | € 546.416,39 | A3 |
| 28 | 0381 | 24/10/2013 | 09:00:38 | VICOFORTE | Piemonte | Cuneo | 3167 | € 930.000,00 | B |
| 28 | 0382 | 24/10/2013 | 09:00:38 | BIANCHI | Calabria | Cosenza | 1367 | € 995.000,00 | B |
| 28 | 0383 | 24/10/2013 | 09:00:38 | SAN MICHELE DI GANZARIA | Sicilia | Catania | 3463 | € 1.000.000,00 | B |
| 28 | 0384 | 24/10/2013 | 09:00:38 | OSPITALE DI CADORE | Veneto | Belluno | 326 | € 692.000,00 | B |
| 28 | 0385 | 24/10/2013 | 09:00:38 | PORTULA | Piemonte | Biella | 1365 | € 800.000,00 | B |
| 28 | 0386 | 24/10/2013 | 09:00:38 | TERRAZZO | Veneto | Verona | 2290 | € 680.000,00 | A2 |
| 28 | 0387 | 24/10/2013 | 09:00:38 | CASTIGLIONE MESSER MARINO | Abruzzo | Chieti | 1898 | € 1.000.000,00 | C |
| 28 | 0388 | 24/10/2013 | 09:00:38 | STINTINO | Sardegna | Sassari | 1501 | € 945.000,00 | A1 |
| 37 | 0389 | 24/10/2013 | 09:00:39 | TAMBRE | Veneto | Belluno | 1425 | € 1.000.000,00 | |
| 37 | 0390 | 24/10/2013 | 09:00:39 | RUEGLIO | Piemonte | Torino | 773 | € 873.183,28 | A2 |
| 39 | 0391 | 24/10/2013 | 09:00:40 | PREMANA | Lombardia | Lecco | 2288 | € 999.000,00 | B |
| 39 | 0392 | 24/10/2013 | 09:00:40 | SARSINA | Emilia Romagna | Forlì-Cesena | 3602 | € 760.000,00 | C |
| 39 | 0393 | 24/10/2013 | 09:00:40 | MONTALTO PAVESE | Lombardia | Pavia | 924 | € 634.090,12 | B |
| 39 | 0394 | 24/10/2013 | 09:00:40 | MEANA DI SUSA | Piemonte | Torino | 880 | € 558.500,00 | A2 |
| 39 | 0395 | 24/10/2013 | 09:00:40 | QUARANTI | Piemonte | Asti | 184 | € 515.000,00 | B |
| 39 | 0396 | 24/10/2013 | 09:00:40 | CASOLE D'ELSA | Toscana | Siena | 3886 | € 995.000,00 | A2 |
| 45 | 0397 | 24/10/2013 | 09:00:41 | FARRA D'ALPAGO | Veneto | Belluno | 2709 | € 1.000.000,00 | A1 |
| 45 | 0398 | 24/10/2013 | 09:00:41 | BUCCIANO | Campania | Benevento | 2077 | € 996.302,30 | B |
| 45 | 0399 | 24/10/2013 | 09:00:41 | SERRA D'AIELLO | Calabria | Cosenza | 549 | € 739.314,00 | B |
| 45 | 0400 | 24/10/2013 | 09:00:41 | CARONA | Lombardia | Bergamo | 359 | € 800.000,00 | B |
| 45 | 0401 | 24/10/2013 | 09:00:41 | RANZANICO | Lombardia | Bergamo | 1261 | € 900.000,00 | A2 |
| 45 | 0402 | 24/10/2013 | 09:00:41 | CASTELCIVITA | Campania | Salerno | 1834 | € 1.000.000,00 | B |
| 51 | 0405 | 24/10/2013 | 09:00:42 | MONTEFIORE CONCA | Emilia Romagna | Rimini | 2195 | € 920.000,00 | C |
| 51 | 0406 | 24/10/2013 | 09:00:42 | OSTRA VETERE | Marche | Ancona | 3471 | € 660.000,00 | B |
| 53 | 0409 | 24/10/2013 | 09:00:43 | UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA | Lombardia | --- | --- | € 999.992,31 | B |
| 53 | 0410 | 24/10/2013 | 09:00:43 | SMERILLO | Marche | Fermo | 389 | € 592.258,42 | A2 |
| 53 | 0412 | 24/10/2013 | 09:00:43 | FERENTILLO | Umbria | Terni | 1963 | € 1.000.000,00 | B |
| 56 | 0413 | 24/10/2013 | 09:00:44 | RIPA TEATINA | Abruzzo | Chieti | 4188 | € 1.000.000,00 | B |
| 56 | 0414 | 24/10/2013 | 09:00:44 | SANTO STEFANO LODIGIANO | Lombardia | Lodi | 1902 | € 752.577,57 | B |
| 56 | 0415 | 24/10/2013 | 09:00:44 | POGNANO | Lombardia | Bergamo | 1581 | € 980.000,00 | A1 |
| 56 | 0416 | 24/10/2013 | 09:00:44 | CASTELFRANCO DI SOPRA | Toscana | Arezzo | 3066 | € 999.783,16 | A3 |
| 56 | 0417 | 24/10/2013 | 09:00:44 | MOTTALCIATA | Piemonte | Biella | 1431 | € 999.000,00 | A3 |
| 56 | 0418 | 24/10/2013 | 09:00:44 | CALVI DELL'UMBRIA | Umbria | Terni | 1883 | € 999.299,29 | B |
| 62 | 0420 | 24/10/2013 | 09:00:45 | ISOLA DEL PIANO | Marche | Pesaro e Urbino | 635 | € 650.000,00 | A2 |
| 62 | 0421 | 24/10/2013 | 09:00:45 | SANTA GIUSTA | Sardegna | Oristano | 4811 | € 800.000,00 | B |
| 62 | 0422 | 24/10/2013 | 09:00:45 | PIANICO | Lombardia | Bergamo | 1512 | € 750.000,00 | A2 |
| 62 | 0424 | 24/10/2013 | 09:00:45 | VILLATA | Piemonte | Vercelli | 1618 | € 655.000,00 | B |
| 62 | 0425 | 24/10/2013 | 09:00:45 | PRESSANA | Veneto | Verona | 2564 | € 922.562,60 | B |
| 62 | 0426 | 24/10/2013 | 09:00:45 | ABRIOLA | Basilicata | Potenza | 1571 | € 1.000.000,00 | A2 |
| 62 | 0428 | 24/10/2013 | 09:00:45 | GENONI | Sardegna | Oristano | 885 | € 992.000,00 | A3 |
| 62 | 0429 | 24/10/2013 | 09:00:45 | LENTELLA | Abruzzo | Chieti | 725 | € 850.000,00 | B |
| 70 | 0431 | 24/10/2013 | 09:00:46 | MONTÀ | Piemonte | Cuneo | 4715 | € 987.800,00 | A2 |

| *N.* | **Istanza N.** | [(1)] Data presentazione | [(1)] Ora presentazione | **Soggetto richiedente** *(Comune di)* | **Regione** | **Provincia** | **Popolazione** *(Cens. 2011)* | **Importo a carico dello Stato** | [(2)] **Tipologia di intervento** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *70* | 0432 | 24/10/2013 | 09:00:46 | VAL DI NIZZA | Lombardia | Pavia | 655 | € 501.000,00 | A2 |
| *70* | 0433 | 24/10/2013 | 09:00:46 | REZZAGO | Lombardia | Como | 317 | € 540.000,00 | B |
| *73* | 0434 | 24/10/2013 | 09:00:47 | ROCCABRUNA | Piemonte | Cuneo | 1589 | € 940.000,00 | B |
| *73* | 0435 | 24/10/2013 | 09:00:47 | GAZZO | Veneto | Padova | 4291 | € 850.000,00 | B |
| *73* | 0436 | 24/10/2013 | 09:00:47 | ALSENO | Emilia Romagna | Piacenza | 4823 | € 985.215,58 | B |
| *76* | 0439 | 24/10/2013 | 09:00:48 | POSTALESIO | Lombardia | Sondrio | 659 | € 850.000,00 | A2 |
| *77* | 0440 | 24/10/2013 | 09:00:49 | BARBARANO VICENTINO | Veneto | Vicenza | 4576 | € 980.000,00 | A2 |
| *77* | 0441 | 24/10/2013 | 09:00:49 | VALLADA AGORDINA | Veneto | Belluno | 514 | € 730.000,00 | A2 |
| *77* | 0442 | 24/10/2013 | 09:00:49 | VESIME | Piemonte | Asti | 661 | € 945.000,00 | C |
| *77* | 0443 | 24/10/2013 | 09:00:49 | ROCCAFORTE MONDOVÌ | Piemonte | Cuneo | 2148 | € 1.000.000,00 | A2 |
| *81* | 0444 | 24/10/2013 | 09:00:50 | MIRADOLO TERME | Lombardia | Pavia | 3792 | € 502.859,40 | B |
| *81* | 0445 | 24/10/2013 | 09:00:50 | LUSIANA | Veneto | Vicenza | 2740 | € 650.000,00 | B |
| *81* | 0447 | 24/10/2013 | 09:00:50 | BUSSI SUL TIRINO | Abruzzo | Pescara | 2636 | € 1.000.000,00 | A2 |
| *81* | 0448 | 24/10/2013 | 09:00:50 | ORCIANO DI PESARO | Marche | Pesaro e Urbino | 2157 | € 512.000,00 | A2 |
| *85* | 0451 | 24/10/2013 | 09:00:51 | BARBARIGA | Lombardia | Brescia | 2388 | € 680.000,00 | B |
| *85* | 0452 | 24/10/2013 | 09:00:51 | VILLAGA | Veneto | Vicenza | 1963 | € 759.636,03 | B |
| *87* | 0454 | 24/10/2013 | 09:00:52 | CIRCELLO | Campania | Benevento | 2476 | € 500.000,00 | B |
| *87* | 0455 | 24/10/2013 | 09:00:52 | SANTADI | Sardegna | Carbonia-Iglesias | 3570 | € 999.000,00 | A1 |
| *87* | 0457 | 24/10/2013 | 09:00:52 | CORROPOLI | Abruzzo | Teramo | 4750 | € 740.209,70 | A3 |
| *90* | 0459 | 24/10/2013 | 09:00:53 | MONTEGROSSO PIAN LATTE | Liguria | Imperia | 121 | € 940.000,00 | B |
| *91* | 0462 | 24/10/2013 | 09:00:54 | GRAGLIA | Piemonte | Biella | 1588 | € 736.550,00 | B |
| *92* | 0467 | 24/10/2013 | 09:00:55 | BARUMINI | Sardegna | Medio Campidano | 1310 | € 633.656,43 | A1 |
| *92* | 0470 | 24/10/2013 | 09:00:55 | PALMAS ARBOREA | Sardegna | Oristano | 1482 | € 870.000,00 | B |
| *94* | 0472 | 24/10/2013 | 09:00:56 | VEROLENGO | Piemonte | Torino | 4962 | € 990.000,00 | A3 |
| *94* | 0474 | 24/10/2013 | 09:00:56 | VALVERDE | Lombardia | Pavia | 299 | € 515.525,00 | A2 |
| *94* | 0476 | 24/10/2013 | 09:00:56 | AGUGLIARO | Veneto | Vicenza | 1422 | € 1.000.000,00 | A3 |
| *94* | 0477 | 24/10/2013 | 09:00:56 | ARZANA | Sardegna | Ogliastra | 2501 | € 580.000,00 | B |
| *94* | 0479 | 24/10/2013 | 09:00:56 | ALIA | Sicilia | Palermo | 3806 | € 990.500,00 | B |
| *94* | 0480 | 24/10/2013 | 09:00:56 | PIETRELCINA | Campania | Benevento | 3081 | € 995.100,00 | B |
| *94* | 0481 | 24/10/2013 | 09:00:56 | BAGNOREGIO | Lazio | Viterbo | 3674 | € 630.000,00 | B |
| *94* | 0482 | 24/10/2013 | 09:00:56 | SURANO | Puglia | Lecce | 1698 | € 1.000.000,00 | B |
| *102* | 0483 | 24/10/2013 | 09:00:57 | SAN GIOVANNI LIPIONI | Abruzzo | Chieti | 210 | € 999.887,86 | C |
| *102* | 0484 | 24/10/2013 | 09:00:57 | NEIVE | Piemonte | Cuneo | 3341 | € 995.000,00 | A2 |
| *104* | 0485 | 24/10/2013 | 09:00:58 | LUGO DI VICENZA | Veneto | Vicenza | 3739 | € 1.000.000,00 | B |
| *105* | 0487 | 24/10/2013 | 09:00:59 | MELLO | Lombardia | Sondrio | 1001 | € 1.000.000,00 | B |
| *105* | 0488 | 24/10/2013 | 09:00:59 | SAN DAMIANO AL COLLE | Lombardia | Pavia | 719 | € 622.372,13 | B |
| *105* | 0489 | 24/10/2013 | 09:00:59 | CARUNCHIO | Abruzzo | Chieti | 639 | € 980.000,00 | B |
| *105* | 0490 | 24/10/2013 | 09:00:59 | CERVICATI | Calabria | Cosenza | 888 | € 602.359,45 | B |
| *105* | 0491 | 24/10/2013 | 09:00:59 | ROVETTA | Lombardia | Bergamo | 3953 | € 770.000,00 | B |
| *105* | 0492 | 24/10/2013 | 09:00:59 | ZUNGOLI | Campania | Avellino | 1197 | € 600.391,96 | A3 |
| *105* | 0493 | 24/10/2013 | 09:00:59 | VIONE | Lombardia | Brescia | 723 | € 998.500,00 | B |
| *112* | 0494 | 24/10/2013 | 09:01:00 | CORTANZE | Piemonte | Asti | 288 | € 955.972,54 | B |
| *112* | 0496 | 24/10/2013 | 09:01:00 | PALERMITI | Calabria | Catanzaro | 1275 | € 995.353,12 | B |
| *114* | 0584 | 24/10/2013 | 09:01:23 | [(4)] CERCEMAGGIORE | Molise | Campobasso | 3927 | € 1.000.000,00 | B |
| *115* | 0623 | 24/10/2013 | 09:01:31 | [(4)] BAJARDO | Liguria | Imperia | 312 | € 530.000,00 | A2 |
| *116* | 0839 | 24/10/2013 | 09:02:23 | [(4)] VILLA VICENTINA | Friuli Venezia Giulia | Udine | 1387 | € 680.000,00 | A2 |
| *117* | 0862 | 24/10/2013 | 09:02:28 | [(4)] PERLOZ | Valle d'Aosta | Aosta | 453 | € 1.000.000,00 | B |
| *118* | 1076 | 24/10/2013 | 09:03:25 | [(4)] CAMPODENNO | Trentino Alto Adige | P.A. Trento | 1498 | € 820.000,00 | B |
| *119* | 1237 | 24/10/2013 | 09:04:16 | [(4)] BOCENAGO | Trentino Alto Adige | P.A. Trento | 407 | € 765.652,88 | A2 |
| | | | | | | | | **€ 99.445.921,75** | |

*Note:*

(1) - data ed ora corrispondenti a quanto rilevabile dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore di p.e.c. del Soggetto che ha inviato - art. 7 c. 2 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.;

(2) - tipologie di intervento - art. 5 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I.:

- A1 = Adeguamento normativo di edifici pubblici esistenti
- A2 = Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di edifici pubblici
- A3 = Nuova costruzione di edifici pubblici
- B = Realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e Wi-Fi
- C = Salvaguardia e messa in sicurezza del territorio;

(3) - ammesso ex art. 9, c. 2 del D.M. 02 /11/2005 "Regole tecniche della P.E.C.";

(4) - ammesso ex art. 6 c. 4 della Convenzione tra M.I.T. ed A.N.C.I..

**15A02644**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2014.

**Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, che disciplina gli aiuti- ex ante per il pagamento dei premi assicurativi a copertura dei rischi a carico delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Visto il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

Visto il regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e cha abroga il regolamento (CE) n. 1698/200 e, in particolare, l'art. 32;

Considerati gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Considerato che l'art. 9 del Reg. n. 702/2014 modifica le intensità di aiuto, le tipologie di interventi e le condizioni previste nel decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto, a partire dal 1° gennaio 2015, di applicare le disposizioni di cui ai Capi I e II decreto legislativo n. 102/04 tenendo conto delle nuove normative in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, così come riportato nell'allegato 1.

Art. 2.

Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 25, 26, 27 e 28 del Regolamento n. 702/2014 della Commissione europea.

Art. 3.

La sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 o, qualora successiva, dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet della Commissione europea.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (http://www.politicheagricole.gov.it/) e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2014

*Il Ministro:* MARTINA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015*
*Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg. ne - Prev. n. 623*

ALLEGATO *1*

| **Decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.** | **Dal 1° gennaio 2015 o dalla data successiva di cui all'art. 4**<br>Regolamento (UE) n. 702 del 25 giugno 2014 |
|---|---|
| ***Art. 2. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi*** | |
| **Comma 2:** | |
| Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione | Il contributo pubblico può arrivare fino ad un massimo del 65 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione (art. 28). |
| **Comma 3:** | |
| Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. | Sono agevolabili ai sensi del presente comma, entro il limite del 50% del costo dei premi, i contratti assicurativi che coprono:<br>- danni a strutture aziendali e impianti produttivi causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28) sottoscritti da PMI;<br>- costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 27);<br>- perdite subite a seguito dell'adozione di misure di risanamento da epizoozie endemiche (art. 26) sottoscritti da PMI;<br>- Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto (misura attuata nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1408/2013). |
| **Art. 5:** ***Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva*** | |
| **Comma 2, lettera a):** l'intensità massima dell'aiuto è dell'80% per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato**;** l'intensità dell'aiuto può essere elevata fino al 90% Nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999 | Dove è detto: "Nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999" deve intendersi "Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013". |

15A02718

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 febbraio 2015.

**Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive;

Visto il comma 57 del predetto art. 1 della legge n. 147 del 2013, come sostituito dalla citata legge n. 190 del 2014, che dispone che le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:

*a)* creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

*b)* creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

*c)* creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

*d)* messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;

*e)* creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale;

Visto, altresì, il comma 59 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57 dianzi citati;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente il Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, che all'art. 3 istituisce e disciplina l'istituto del contratto di rete;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengono conto del rating di legalità delle imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo;

Decreta:

### Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

*a)* "Legge": la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014 e successive modifiche e integrazioni);

*b)* "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

*c)* "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

*d)* "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

*e)* "Fondo per la crescita sostenibile": il fondo di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

*f)* "Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati secondo quanto previsto all'art. 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese;

*g)* "Istituti di ricerca pubblici": gli enti pubblici, non identificabili con le università, aventi il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico;

*h)* "Università": gli enti di diritto pubblico e privato, operanti nel campo dell'istruzione superiore, della ricerca e delle attività culturali;

*i)* "Istituzioni scolastiche autonome": le istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono state attribuite personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

*l)* "Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo": associazioni d'impresa, camere di commercio e altri enti assimilabili;

*m)* "Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più Imprese secondo quanto previsto all'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33e successive modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile;

*n)* "Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attività innovative nell'ambito della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale;

*o)* "Beneficiario/Beneficiari": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni;

*p)* "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso zero da restituire in quota parte;

*q)* "Imprese artigiane": imprese costituite in forma individuale o collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

*r)* "Microimprese": le imprese così classificate in base ai criteri indicati nell'Allegato 1 del Regolamento GBER.

Art. 2.

*Ambito di applicazione e finalità dell'intervento*

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, commi 56 e 57, della Legge, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile.

2. L'intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

Art. 3.

*Risorse finanziarie disponibili*

1. Le risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono individuate all'art. 1, comma 56, della Legge, come eventualmente integrate da ulteriori stanziamenti ad incremento del fondo di cui al predetto comma.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 7, le risorse di cui al comma 1 sono versate nella contabilità speciale n. 1201 del "Fondo per la crescita sostenibile".

Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le Imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese, che, alla data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2, sono in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere regolarmente iscritte nel registro delle imprese;

*b)* essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

*c)* non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

*d)* trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

*e)* non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

*f)* avere restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

*g)* non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, l'associazione temporanea di imprese (ATI), il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero la Rete di imprese

devono essere costituiti da Imprese artigiane ovvero Microimprese in misura almeno pari al 50 percento dei partecipanti e soddisfare inoltre le seguenti condizioni:

*a)* configurare una collaborazione effettiva e coerente rispetto all'articolazione e ai contenuti del programma proposto, nonché rispetto al conseguimento degli obiettivi dello stesso;

*b)* prevedere un accordo di collaborazione, stipulato anche tramite scrittura privata, tra i soggetti di cui al comma 1, che:

1) individui il soggetto titolato, in quanto investito di un potere di rappresentanza, anche per effetto di un mandato collettivo con rappresentanza, ad intrattenere rapporti con il Ministero;

2) definisca la suddivisione delle competenze delle Imprese partecipanti, con specifico riferimento al programma proposto;

3) preveda, in caso di agevolabilità della proposta progettuale e a fronte del ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8, comma 6, la sottoscrizione di un contratto di rete con soggettività giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero la costituzione di un consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile, qualora lo stesso contratto di rete con soggettività giuridica o consorzio con attività esterna non sia stato già sottoscritto ovvero costituito.

3. La mancanza di uno o più requisiti di cui al comma 1 in capo anche a uno solo dei soggetti riuniti in ATI, RTI o Rete di imprese comporta la non ammissibilità della domanda di agevolazioni.

4. Ciascun Soggetto proponente può presentare un'unica domanda di agevolazione.

## Art. 5.

### *Programmi ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 57, della Legge, i programmi ammissibili alle agevolazioni sono finalizzati alla:

*a)* creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;

*b)* creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;

*c)* creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;

*d)* messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;

*e)* creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.

2. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i programmi prevedono lo sviluppo, la condivisione e la fruizione di tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e la promozione di processi produttivi e commerciali non convenzionali, in particolare attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

*a)* ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale;

*b)* condivisione in modalità "open" di informazioni, documentazione e dati inerenti a processi progettuali e produttivi, anche attraverso l'utilizzo di servizi digitali, con particolare riferimento a quelli erogati in modalità "cloud";

*c)* messa a disposizione delle tecnologie e dei servizi di fabbricazione digitale al fine di facilitare il passaggio dal concetto di prodotto alla sua realizzazione e vendita, con particolare riferimento a: modellizzazione e stampa 3D; strumenti di prototipazione elettronica avanzata e software dinamici; tecnologie di "open hardware"; lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico;

*d)* diffusione delle nuove tecnologie digitali di fabbricazione e commercializzazione presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui al comma 3, lettera *e)*, che hanno sottoscritto accordi di collaborazione.

3. I programmi devono inoltre:

*a)* prevedere spese ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 1.400.000,00;

*b)* riportare espressamente le modalità attraverso le quali perseguire le finalità di cui al comma 1, con particolare riferimento al contributo offerto dalle attività svolte allo sviluppo e alla diffusione, tra le imprese costituenti il Beneficiario e i partner del programma di cui alla lettera *e)* del presente comma, delle tecnologie e delle modalità produttive dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;

*c)* essere avviati dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 2, purché sia stata formalmente costituita la Rete di imprese sulla base di quanto stabilito all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, punto 3), e comunque non oltre i 60 giorni successivi alla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di avvio dell'iniziativa si intende la data di acquisizione degli attivi direttamente collegati al programma proposto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

*d)* prevedere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile all'agevolazione;

*e)* prevedere forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, Imprese ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo;

*f)* essere localizzati sul territorio nazionale.

Art. 6.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese di investimento e gestione relative a:

*a)* beni strumentali nuovi di fabbrica;

*b)* componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;

*c)* attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, alle condizioni e nei limiti fissati dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1;

*d)* consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30 percento dell'importo complessivo del programma;

*e)* canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma;

*f)* oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, nel limite massimo del 10 percento dell'importo complessivo del programma;

*g)* realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni;

*h)* opere murarie e assimilabili nel limite del 10 percento dell'importo complessivo del programma.

2. Il termine iniziale di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 è la data di presentazione della domanda per le Reti di imprese già costituite a tale data in conformità alle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, punto 3); per le altre tipologie di Soggetto proponente le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data, successiva alla presentazione della domanda, di sottoscrizione del contratto di rete avente soggettività giuridica secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 5 del 2009, ovvero di costituzione del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2612 del codice civile.

3. Non sono ammesse le spese relative a: acquisto di terreni e fabbricati; commesse interne, fatte salve quelle per le attività di cui al comma 1, lettera *c)*; IVA; costi sostenuti attraverso il sistema della locazione finanziaria; costi relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali usate.

4. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono:

*a)* essere pagate esclusivamente per mezzo di bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero mediante ricevuta bancaria elettronica (RI.BA.), attraverso un conto corrente bancario destinato esclusivamente alla realizzazione del programma, con le modalità che saranno individuate dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1;

*b)* non essere relative, con specifico riferimento alle spese di cui alle lettere *a)* e *b)*, a compravendita tra il Beneficiario e le imprese costituenti lo stesso.

Art. 7.

*Agevolazioni concedibili*

1. Le agevolazioni concedibili consistono in una sovvenzione parzialmente rimborsabile di importo pari al 70 percento delle spese ammissibili, nel limite di quanto previsto dal Regolamento de minimis.

2. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma, sulla base delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e ritenute ammissibili.

3. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

4. La sovvenzione parzialmente rimborsabile è restituita dal Beneficiario in misura pari all'85 percento della medesima sovvenzione.

5. La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti, a condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dall'erogazione dell'ultima quota a saldo dell'agevolazione, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, per un numero massimo di 10 quote di restituzione.

6. La parte della sovvenzione non rimborsabile è concessa a titolo di contributo in conto impianti e/o conto gestione.

7. I Beneficiari assicurano, destinando allo scopo almeno una parte del fondo patrimoniale ovvero del fondo consortile e secondo le modalità specificate con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, la copertura finanziaria del programma in misura pari al 30 percento dell'importo dello stesso.

Art. 8.

*Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni*

1. I termini, iniziale e finale, e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal Ministero con successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento e con riferimento ai criteri di valutazione di cui al comma 10, sono definiti i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità ai fini della valutazione delle domande, le modalità e le condizioni per la concessione dell'agevolazione e la presentazione e gestione delle rimodulazioni del programma e delle richieste di erogazione, nonché l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.

2. Alla domanda di agevolazione è acclusa, sulla base degli schemi riportati in allegato al provvedimento di cui al comma 1, la seguente documentazione:

*a)* descrizione dettagliata del programma proposto, che ne evidenzi i contenuti innovativi in relazione alla diffusione e alla implementazione delle tecnologie di fabbricazione digitale, ovvero di modelli di vendita non con-

venzionali, e che qualifichi il coinvolgimento di ciascun partecipante, nonché dei soggetti partner di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*, nelle attività del programma e in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso;

*b)* piano articolato dei costi del programma;

*c)* futura composizione del Beneficiario, anche in termini di struttura e modalità di governance dello stesso e di articolazione del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile.

3. Alla domanda di agevolazione sono altresì allegati:

*a)* formale attestazione circa la sussistenza, in capo alle Imprese costituenti il Soggetto proponente, delle condizioni di ammissibilità soggettive di cui all'art. 4, comma 1;

*b)* documentazione, atto notarile o scrittura privata, attestante la costituzione dell'associazione temporanea di imprese (ATI), del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), del contratto di rete ovvero del consorzio;

*c)* accordi di collaborazione di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*, debitamente controfirmati dalle parti;

*d)* ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1.

4. Entro i 30 giorni successivi al termine finale per la presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero forma una graduatoria decrescente sulla base del punteggio assegnato a ciascun programma proposto in relazione al criterio di valutazione "articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente" di cui al comma 10, lettera *a)*.

5. Le domande relative ai programmi non presenti nella graduatoria di cui al comma 4, per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità fissata con il provvedimento di cui al comma 1, sono da considerarsi decadute.

6. I programmi presentati sono sottoposti all'attività istruttoria in base alla posizione assunta nella graduatoria di cui al comma 4. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie di ammissibilità di cui al comma 11 o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso di valutazione positiva il Ministero invia al Soggetto proponente la comunicazione di agevolabilità. L'attività istruttoria è ultimata nel termine di 45 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione di cui al comma 8.

7. Nel corso dell'attività istruttoria il Ministero può richiedere integrazioni documentali o a chiarimento delle informazioni progettuali già acquisite.

8. Il Soggetto proponente, ricevuta la comunicazione di agevolabilità di cui al comma 6, trasmette, nel termine perentorio di 90 giorni a partire dalla ricezione della predetta comunicazione e pena la decadenza della domanda di agevolazione, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 1, la documentazione atta a provare la costituzione della Rete di imprese secondo quanto previsto all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, punto 3), unitamente a:

*a)* eventuali variazioni del programma proposto, con particolare riferimento a quanto riportato in domanda rispetto alla composizione del Beneficiario e alle collaborazioni oggetto degli accordi di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*;

*b)* dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente al regime di aiuto "de minimis";

*c)* documentazione attestante, anche attraverso la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'impegno assunto da ciascuna Impresa facente parte del Beneficiario alla restituzione del finanziamento concesso in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero con il fondo consortile;

*d)* eventuale ulteriore documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1.

9. Eventuali variazioni del programma proposto, successive alla comunicazione di agevolabilità di cui al comma 6, in contrasto con i requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto ovvero determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilità previste dal provvedimento di cui al comma 1, comportano il rigetto della domanda di agevolazione e il conseguente scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria di cui al comma 4; in ogni caso le variazioni determinanti la riduzione del punteggio relativo al criterio di cui al comma 10, lettera *a)*, comportano il rigetto della domanda di agevolazione.

10. I programmi proposti sono valutati, tramite l'attribuzione di punteggi, in base ai seguenti criteri:

*a)* articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto all'importo del programma;

2) grado di omogeneità patrimoniale dell'aggregazione, valutato in base all'apporto al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile assicurato da ciascuna Impresa partecipante;

*b)* rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*;

2) grado di coerenza con gli obiettivi e i contenuti del programma e di valorizzazione, anche in relazione alle ricadute socio-economiche e territoriali, delle collaborazioni previste con i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera *e)*;

*c)* qualità della proposta progettuale, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma;

2) completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato.

11. Condizioni di applicazione e punteggi dei criteri di valutazione di cui al comma 10, nonché le soglie minime

di ammissibilità, sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 1, anche con riferimento alla quantificazione del punteggio aggiuntivo da attribuire alle domande presentate dai Soggetti proponenti costituiti, in misura almeno pari al 50 percento, da imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all'art. 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 9.

*Erogazione delle agevolazioni*

1. L'agevolazione è erogata dal Ministero in favore dei Beneficiari a fronte dell'acquisizione della documentazione e dei titoli di spesa inerenti alla realizzazione dell'iniziativa agevolata, per stati di avanzamento di importo almeno pari al 25 percento della spesa ammessa per ciascun programma, eccezion fatta per la quota a saldo, e sulla base delle modalità stabilite con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

2. Ai fini della erogazione delle agevolazioni, il Ministero può adottare la procedura prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, e dalla convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 con l'Associazione bancaria italiana, laddove applicabile per effetto dell'estensione della predetta convenzione alle finalità di cui al presente decreto.

3. Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

*a)* verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;

*b)* accertare la vigenza e la regolarità contributiva del Beneficiario;

*c)* verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e il programma ammesso, nonché l'ammissibilità delle singole voci di spesa;

*d)* determinare l'importo della quota di sovvenzione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati ed effettuarne l'erogazione.

Art. 10.

*Ulteriori adempimenti a carico dei Beneficiari*

1. I Beneficiari, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dalle restanti disposizioni del presente decreto, sono tenuti a:

*a)* tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei 5 anni successivi al completamento del programma;

*b)* consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato d'avanzamento delle iniziative finanziate e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

*c)* corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

*d)* non cessare l'attività ammessa alle agevolazioni nei 5 anni successivi al completamento del programma;

*e)* non distogliere dall'uso previsto i beni e le attrezzature oggetto di agevolazione nei 5 anni successivi al completamento del programma;

*f)* aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero.

Art. 11.

*Monitoraggio, ispezioni e controlli*

1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle proposte presentate e sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per l'ammissione, la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi agevolati.

Art. 12.

*Revoca delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

*a)* verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero accertamento di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al Soggetto proponente ovvero al Beneficiario e non sanabili;

*b)* mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 3;

*c)* mancata realizzazione dell'iniziativa nei termini indicati all'art. 5, comma 3, lettere *c)* e *d)*;

*d)* mancato completamento del programma per una percentuale superiore al 30 percento delle spese ammesse alle agevolazioni;

*e)* inadempimento degli obblighi previsti all'art. 10;

*f)* mancata restituzione, protratta per oltre un anno, della quota parte di sovvenzione da rimborsare;

*g)* in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2015

*Il Ministro:* GUIDI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2015*
*Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne Prev. n. 928*

**15A02666**

DECRETO 5 marzo 2015.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Edilizia - Le Famiglie di S. Lucia 1980 a responsabilità limitata», in Verona.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1999, n. 148, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Edilizia - Le Famiglie di S. Lucia 1980 - a responsabilità limitata», con sede in Verona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Mondì, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 marzo 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, la dott.ssa Patrizia Perrino, nata a Palermo il 10 febbraio 1964, domiciliato in Verona, corso Porta Nuova n. 11 in sostituzione del dott. Andrea Mondì, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

*Il Ministro:* GUIDI

**15A02587**

DECRETO 5 marzo 2015.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Tavola calda Società cooperativa», in Parma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Tavola calda Società cooperativa» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 343.353,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 390.393,00 ed un patrimonio netto negativo di € -150,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tavola calda Società cooperativa», con sede in Parma (codice fiscale 02098810357) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese, nato il 16 agosto 1969 e domiciliato in Perugia in via delle Prome n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

*Il Ministro:* GUIDI

**15A02588**

---

DECRETO 10 marzo 2015.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra Empolese società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 14 gennaio 2015 n. 9/2015 del tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Azzurra Empolese Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azzurra Empolese Società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 05935240480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio Salini, nato il 30 agosto 1952 e domiciliato in Roma alla via San Crescenziano n. 48.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 marzo 2015

*Il Ministro:* GUIDI

**15A02589**

---

DECRETO 19 marzo 2015.

**Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, emanato per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che introduce nel decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 162 del 1999 l'art. 17-*bis* con specificazioni e semplificazioni rispetto alle modalità di realizzazione dell'accordo preventivo necessario, ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di natura non regolamentare, al fine di stabilire la documentazione da presentare, a seconda dei casi, all'organismo notificato ovvero ai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

*Documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo*

1. Nell'allegato 1 al presente decreto è indicata, unitamente alle considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo scopo, nella Sezione I, la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, ad un organismo accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ai fini della certificazione di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve attestare, per gli impianti in edifici esistenti, l'esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nonché, in ogni caso, l'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento.

3. Nell'allegato 2 al presente decreto è stabilito il modello della comunicazione di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di cui al comma 1, ai fini della realizzazione dell'accordo preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici esistenti. La ricevuta del relativo messaggio di posta elettronica certificata tiene luogo del provvedimento espresso di accordo preventivo. Ai fini dell'eventuale verifica della correttezza e completezza della comunicazione e della relativa certificazione si applicano i principi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Nell'allegato 1 al presente decreto è indicata, unitamente alle considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo scopo, nella Sezione II, la documentazione da presentare da parte del proprietario dello stabile e dell'impianto o del suo legale rappresentante, al Ministero dello sviluppo economico, unitamente alla certificazione di cui al comma 1, ai fini dell'accordo preventivo di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni.

5. Nell'allegato 3 al presente decreto è stabilito il modello dell'istanza di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica certificata al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione di cui al comma 1 del presente articolo e della ulteriore documentazione di cui al comma 4, ai fini dell'ottenimento dell'accordo preventivo espresso di cui punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga in edifici nuovi.

Art. 2.

*Integrazione della documentazione per le istanze in corso*

1. Le istanze di accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 e successive modificazioni, presentate anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, possono fruire della semplificazione ivi prevista mediante integrazione dell'istanza con la certificazione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. In assenza di tale integrazione il relativo procedimento è in ogni caso concluso con provvedimento espresso dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

2. Le istanze di accordo preventivo presentate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, anche se inviate anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, devono essere rinnovate o integrate in conformità alle previsioni di cui all'art. 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2015

*Il Ministro:* GUIDI

Allegato 1
(art. 1, comma 1 e comma 4)

**Premessa**

Accordo preventivo per l'istallazione di ascensori con fossa e/o testata di dimensioni ridotte. Punto 2.2 dell'Allegato I del DPR 30 aprile 1999, n. 162.

**1) Requisiti minimi per l'ottenimento dell'accordo**

Le motivazioni per poter richiedere l'accordo preventivo all'installazione di un ascensore con fossa e/o testata di dimensioni ridotte possono essere riferite ad alcune situazioni, rilevate in particolare in edifici esistenti, riconducibili ai seguenti casi principali:

I. Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
II. Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
III. Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono

la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.

Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.

## 2) Adempimenti procedurali e modalità di presentazione della documentazione

L'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.

L'istanza per la certificazione dell'esistenza delle condizioni e dell'idoneità delle soluzioni ai fini dell'accordo preventivo relativo all'installazione sia in edifici nuovi che in edifici esistenti, dovrà essere presentata all'organismo di certificazione notificato ai sensi del regolamento di recepimento della direttiva ascensori (vedasi art. 17-bis).

La Comunicazione certificata (Allegato 2) sostitutiva dell'accordo per l'installazione in edifici esistenti deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (DGMCCVNT) – Divisione XIII - Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma.

L'istanza per l'accordo relativo all'installazione in edifici nuovi, (Allegato 3), munita di marca da bollo ai sensi Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972, dovrà essere presentata all'organismo di certificazione notificato ai sensi del regolamento di recepimento della direttiva ascensori (vedasi art. 17-bis).

## SEZIONE I

La documentazione da produrre all'organismo notificato per la certificazione relativa all'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga va differenziata secondo le due casistiche che possono verificarsi con l'utilizzo, ovvero, il non utilizzo, della norma UNI EN 81-21:

**Procedura 1** (Senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21)

L'istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi**: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo 1), punti I-II-III. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- ✓ **L'analisi dei rischi**: riferita specificatamente alle difformità, rispetto alle norme UNI EN 81-1 oppure alle UNI EN 81-2 per gli spazi in fossa/testata e per la mancanza di uno o di entrambi. L'analisi dei rischi, deve indicare il luogo dove verrà installato l'impianto e riportare la marca, il numero di fabbrica e/o altro elemento identificativo dell'impianto stesso. L'analisi dei rischi dovrà in seguito essere conservata dal proprietario dell'edificio e dell'impianto o dal suo rappresentante legale, validata in ogni pagina da parte dell'Organismo che certificherà l'impianto di cui sopra e munita di timbro e firma dell'Organismo che l'ha validata.
- ✓ **Piante e sezioni**: su fogli formato A4, relativi all'ubicazione dell'impianto di ascensore nel perimetro dell'edificio, firmati e timbrati da tecnico abilitato.

- ✓ **Dichiarazione di attestazione**: circa l'inesistenza di interazioni con l'opera edilizia esistente tali da compromettere la stabilità di tutto o in parte della stessa, sottoscritta da progettista avente titolo, iscritto all'Albo. La dichiarazione dovrà riportare anche, qualora ne esistano le condizioni, la dichiarazione che l'opera risponde al soddisfacimento del punto 5.5 delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 nel caso in cui esistano degli spazi accessibili situati sotto la traiettoria della cabina o del contrappeso o della massa di bilanciamento.
- ✓ **Relazione tecnica**: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.
- ✓ **Copia del libretto di manutenzione**: da cui risulti l'evidenza delle istruzioni al manutentore per quanto riguarda la difformità in fossa o in testata.

**Procedura 2** (Con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21 )

L'istanza di certificazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- ✓ **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Dichiarazione**: sottoscritta dall'installatore nella quale dovranno essere descritti i punti della norma 81-21 presi in considerazione;
- ✓ **Piante e sezioni**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Dichiarazione di attestazione**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Relazione tecnica**: come per la Procedura 1.
- ✓ **Copia del libretto di manutenzione**: come per la Procedura 1.

Per entrambe le procedure tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, un facsimile della dichiarazione è allegato alla presente (Allegato A).

L'istanza e la documentazione allegata possono essere presentate anche dall'installatore dell'ascensore purché lo stesso sia delegato per iscritto dal proprietario dell'impianto.

## SEZIONE II

La documentazione da produrre al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'ottenimento dell'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga in edifici nuovi è la seguente:

- ✓ **Certificazione dell'organismo notificato**: di cui alla Sezione I.
- ✓ **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi**: dovrà essere presentata dichiarazione e/o documentazione necessaria a dimostrare gli impedimenti oggettivi non superabili di cui al paragrafo 1), punti I-II-III, con particolare riferimento alle motivazioni determinanti relative ad impedimenti di carattere geologico. Le dichiarazioni o i documenti di cui al presente punto devono essere sottoscritte, o firmate per copia conforme, dal proprietario e/o da tecnico abilitato secondo le rispettive competenze.
- ✓ **Relazione tecnica**: redatta dall'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata e tutti gli elementi ritenuti utili ad una migliore comprensione della problematica riscontrata.

Allegato A

Fac-simile

**Dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a ______________________________

nato/a a ______________________________ il ____________,

residente a ______________________________ PR ____________

Via/Piazza ______________________________

codice fiscale ____________________ in qualità di ____________________

• consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
• ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
• sotto la propria responsabilità

**Dichiara**

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______, lì ______________ **Firma del dichiarante**

______________________________

Allegare copia fotostatica non autenticata ma con firma del dichiarante del documento di identità del richiedente, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

Allegato 2
(art. 1, comma 3)

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCVNT – DIV. XIII
*dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it*

OGGETTO: **Comunicazione** ai fini dell'accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 dell'Allegato I della direttiva 95/16/CE recepita con DPR 162/99, per l'installazione di un ascensore presso lo stabile sito in_______________________________________________
Via_________________________________________________

PROPRIETARIO: _______________________________________________

DATA DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE: ______________________

INSTALLATORE DELL'ASCENSORE: ___________________________

_________________________________________________________________

MARCA/TIPO: ________________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________, in qualità di ________________________, nato a _________________________, residente per la carica a ______________________ in _________________________, tel. ____________, con riferimento al punto 2.2 dell'allegato I ed all'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, con la presente

**comunica**

ai fini dell'accordo preventivo, che procederà all'installazione di un impianto ascensore in edificio preesistente, in cui non è possibile ricavare gli spazi liberi oltre le posizioni estreme della cabina nel vano di corsa secondo quanto prescritto nelle norme armonizzate UNI EN 81-1/2 quando l'ascensore viene a trovarsi in

☐ Fossa ☐ Testata ☐ Testata e Fossa

*(barrare una sola delle voci)*

adottando soluzioni tecniche alternative secondo la procedura:

1 ☐ senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21

o

2 ☐ con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21.

*(barrare una sola delle voci)*

**A tal fine allega la prescritta certificazione rilasciata da un organismo notificato.**

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che, una volta terminata l'installazione dell'ascensore ed espletate le necessarie procedure di conformità previste dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, trasmetterà al Ministero dello Sviluppo Economico copia della dichiarazione CE di conformità dell'ascensore secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5 del DPR n. 162/99 con chiari riferimenti all'impianto, al luogo dell'installazione ed eventualmente

all'attestato o certificato rilasciato dall'Organismo Notificato secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 del citato DPR. I dati riportati devono permettere, nel loro insieme, di documentare la rispondenza tra la concessione dell'accordo preventivo e l'installazione reale.

**Luogo, data ...............**

**Firma**

Allegare copia fotostatica non autenticata, ma con firma del sottoscrittore della comunicazione, del documento di identità dello stesso, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

Allegato 3
(art. 1, comma 5)

Marca da bollo

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCVNT – DIV. XIII
*dgmccvnt.div13@pec.mise.gov.it*

OGGETTO: Richiesta di accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 dell'Allegato I della direttiva 95/16/CE recepita con DPR 162/99, per l'installazione di un ascensore presso lo stabile di nuova costruzione sito in ______________________________
Via______________________________

PROPRIETARIO:______________________________

DATA DI COSTRUZIONE DELL'IMMOBILE: ____________________

INSTALLATORE DELL'ASCENSORE: ______________________________

______________________________

MARCA/TIPO:

______________________________

Il/La sottoscritto/a ____________________, in qualità di ____________________, nato a ____________________, residente per la carica a ____________________ in ____________________, tel. ____________, con riferimento al punto 2.2 dell'allegato I ed all'articolo 17-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, con la presente

chiede

il rilascio dell'accordo preventivo per l'installazione di un impianto ascensore in edificio nuovo, in cui non è possibile per impedimenti di carattere geologico ricavare gli spazi liberi oltre le posizioni estreme della cabina nel vano di corsa secondo quanto prescritto nelle norme armonizzate UNI EN 81-1/2 quando l'ascensore viene a trovarsi in fossa

adottando soluzioni tecniche alternative secondo la procedura:

1 ☐ senza l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21

o

2 ☐ con l'utilizzo della Norma UNI EN 81-21.

*(barrare una sola delle voci)*

**A tal fine si allegano:**

☐ **Certificazione rilasciata da un organismo notificato;**

☐ **Documentazione attestante Impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell'installazione dell'impianto;**

☐ **Relazione tecnica da parte dell'installatore su come verrà realizzato l'impianto, i piani che serve, la portata ecc.**

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che, una volta ottenuto l'accordo preventivo e terminata l'installazione dell'ascensore ed espletate le necessarie procedure di conformità previste dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, trasmetterà al Ministero dello Sviluppo Economico copia della dichiarazione CE di conformità dell'ascensore secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del DPR n.

162/99 con chiari riferimenti all'impianto, al luogo dell'installazione ed eventualmente all'attestato o certificato rilasciato dall'Organismo Notificato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del citato DPR. I dati riportati devono permettere, nel loro insieme, di documentare la rispondenza tra la concessione dell'autorizzazione e l'installazione reale.

**Luogo, data ...............** **Firma**

________________________

Allegare copia fotostatica non autenticata, ma con firma del sottoscrittore dell'istanza, del documento di identità del richiedente, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000).

**15A02607**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 marzo 2015.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aspirina» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 307/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ASPIRINA;

Vista la domanda con la quale la ditta Bayer S.P.A. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 004763619;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale Aspirina nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 40 compresse in strip AL/PE/CARTA-PE/AL/SURLYN - A.I.C. n. 004763619 (in base 10) 04KCZ3 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Aspirina è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 marzo 2015

*Il direttore generale:* PANI

**15A02467**

---

DETERMINA 23 marzo 2015.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Advantan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 306/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ADVANTAN;

Vista la domanda con la quale la ditta Bayer S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con A.I.C. n. da 028159010 a 028159073;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale Advantan nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "0,1% crema" 1 tubo da 20 g – A.I.C. n. 028159010 (in base 10) 0UVC12 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

Confezione: "0,1% crema idrofoba" 1 tubo da 20 g – A.I.C. n. 028159022 (in base 10) 0UVC1G (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

Confezione: "0,1% unguento" 1 tubo da 20 g – A.I.C. n. 028159034 (in base 10) 0UVC1U (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

Confezione: "0,1% soluzione cutanea" flacone da 20 ml – A.I.C. n. 028159046 (in base 10) 0UVC26 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

Confezione: "1 tubo 20 g emulsione" – A.I.C. n. 028159059 (in base 10) 0UVC2M (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

Confezione: "1 tubo 50 g emulsione" – A.I.C. n. 028159061 (in base 10) 0UVC2P (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Advantan è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 marzo 2015

*Il direttore generale:* PANI

**15A02468**

---

DETERMINA 23 marzo 2015.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Erivedge» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 304/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Roche Registration Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ERIVEDGE (vismodegib);

Vista la determinazione n. 164/2014 del 17 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Roche Registration Limited ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. da 042881019/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17 settembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 1 in data 30 gennaio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale Erivedge (vismodegib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 150 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) con chiusura di sicurezza - 1 flacone da 28 capsule - A.I.C. n. 042881019/E (in base 10) 18WMZV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7.400,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12.212,96.

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Erivedge (vismodegib) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione dei centri individuati dalle regioni e specialisti (oncologo) – RNRL.

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 marzo 2015

*Il direttore generale:* PANI

**15A02469**

---

DETERMINA 23 marzo 2015.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lemtrada» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 303/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Genzyme Therapeutics LTD è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LEMTRADA;

Vista la determinazione n. 885/2014 del 18 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 29 agosto 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Genzyme Therapeutics LTD ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. N. 043027010/E;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico Scientifica del 9 giugno 2014;

Visto il parere del comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 novembre 2014;

Vista la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2015 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale Lemtrada nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: 12 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 1,2 ml - (10 mg/ml) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 043027010/E (in base 10) 1912L2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8.812,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14.544,15.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lemtrada è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 marzo 2015

*Il direttore generale:* PANI

**15A02470**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibubaby».

*Estratto determina V&A n. 501 del 16 marzo 2015*

Autorizzazione delle variazioni: C.I.3a) e C.I.4), relativamente al medicinale IBUBABY.

Numero di procedura: n. DE/H/0392/001/II/014/G.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale Ibubaby, nelle forme e confezioni sotto-elencate:

036165013 - "Bambini" sospensione orale 2% bottiglia 100 ml;

036165025 - "Bambini" sospensione orale 2% bottiglia 150 ml;

036165037 - "Bambini" sospensione orale 2% bottiglia 200 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma (RM), via Ardeatina km 23,500 - Frazione loc. Santa Palomba, cap 00040, Italia, codice fiscale n. 08572280157.

*Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A02466**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dages».

*Estratto determina n. 305/2015 del 23 marzo 2015*

Medicinale: DAGES.

Titolare A.I.C.: PharmaCare S.r.l. - Via Marghera, 29 - 20149 Milano.

Confezioni:

«10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL – A.I.C. n. 042276042 (in base 10) 18B56B (in base 32);

«20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL – A.I.C. n. 042276055 (in base 10) 18B56R (in base 32);

«40 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 042276067 (in base 10) 18B573 (in base 32).

Forma farmaceutica: Capsule rigide gastroresistenti.

Composizione: ogni capsula rigida gastroresistente contiene:

principio attivo: 10 mg, 20 mg, 40 mg di omeprazolo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «10 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL – A.I.C. n. 042276042 (in base 10) 18B56B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister AL/AL – A.I.C. n. 042276055 (in base 10) 18B56R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DAGES è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A02471**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Darilin».

*Estratto determina n. 121/2015 dell'11 febbraio 2015*

Medicinale: DARILIN.

Titolare A.I.C.: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.P.A.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La nuova posologia e modo di somministrazione:

Prevenzione della malattia da CMV nel trapianto di organo solido: Per i pazienti sottoposti a trapianto di rene, la dose raccomandata è di 900 mg (due compresse di Darilin da 450 *mg)* una volta al giorno, iniziando entro 10 giorni dal trapianto e proseguendo fino a 100 giorni dopo il trapianto. Si può continuare la profilassi fino a 200 giorni dopo il trapianto (vedere paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1)

del medicinale Darlin è rimborsata come segue:

Confezione: 60 compresse rivestite con film da 450 mg – A.I.C. n. 035740012 (in base 10) 122QCD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1326,95.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2190,00.

Validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Darilin è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

*Stampati*

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**15A02472**

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

### Comunicato relativo al nuovo tariffario dei servizi a pagamento resi dall'Istituto superiore di sanità.

Si rende noto che con disposizione commissariale n. 44 del 30 marzo 2015 è stato integrato e modificato il Tariffario dell'Istituto superiore di sanità.

Il Tariffario ed i relativi allegati sono consultabili sul sito web dell'Istituto superiore di sanità all'indirizzo www.iss.it

**15A02089**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Chiaravalle Centrale.

Il consiglio comunale di Chiaravalle Centrale (CZ) con deliberazione n. 26 del 30 dicembre 2014 ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 2015, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Giuseppe Condello, della dott.ssa Carmela Chiellino e della rag. Anna Antonella Sdao per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

**15A02605**

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cevaflox 50mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini e conigli - «Cevaflox 50mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti - «Cevaflox» 100mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini.

*Estratto del provvedimento n. 98 del 16 febbraio 2015*

Medicinale veterinario CEVAFLOX 50mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini e conigli - CEVAFLOX 50mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti - CEVAFLOX 100mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, suini - A.I.C. numero 104206.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB), Via Colleoni n. 15 – codice fiscale 09032600158.

Oggetto:

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea «C(2014)6268 final» del 1° settembre 2014, relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Baytril soluzione iniettabile 2.5%, Baytril soluzione iniettabile 5%, Baytril soluzione iniettabile 10% e denominazioni associate», nonché dei medicinali veterinari correlati, contenenti la sostanza attiva «enrofloxacina».

Visto il decreto n. 100 del 19 settembre 2014 (*Gazzetta Ufficiale* – serie generale n. 228 del 1° ottobre 14).

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati.

Per effetto della suddetta Decisione della Commissione Europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezioni destinate ai bovini, ovini, suini e conigli (50 mg/ml) sono di seguito indicate:

*Specie di destinazione*

Sono ora le seguenti: bovini (vitelli), ovini, suini.

*Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione*

Sono ora le seguenti:

vitelli:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis;

ovini:

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli;

suini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

*Posologia e via di somministrazione*

Sono ora i seguenti:

Uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Vitelli

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Ovini

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 6 ml.

Suini

2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

*Tempo(i) di attesa*

Sono ora i seguenti:

Vitelli

Dopo iniezione endovenosa: carne e visceri: 5 giorni.

Dopo iniezione sottocutanea: carne e visceri: 12 giorni.

Uso non autorizzato in animali che producono latte per consumo umano.

Ovini

Carne e visceri: 4 giorni.

Latte: 3 giorni.

Suini

Carne e visceri: 13 giorni.

Per effetto delle suddette Decisione della Commissione Europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezione destinate ai cani e gatti sono di seguito indicate:

*Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione*

Sono ora le seguenti:

Cani

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (incluse prostatite e terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, otite (esterna/media) causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

Gatti

Trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale, respiratorio e urogenitale (come terapia antibiotica aggiuntiva per piometra), infezioni cutanee e delle ferite, causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina come ad es.: Staphylococcus spp., Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Pseudomonas spp. e Proteus spp.

*Posologia e via di somministrazione*

È ora la seguente:

Uso sottocutaneo. Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Cani e gatti

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/10 kg di peso corporeo, una volta al giorno fino a 5 giorni mediante iniezione sottocutanea.

È possibile iniziare il trattamento con il prodotto iniettabile e mantenerlo con enrofloxacina in compresse. La durata del trattamento deve basarsi sulla durata del trattamento approvata per l'indicazione appropriata contenuta nell'RCP del medicinale in compresse.

Per effetto della suddetta Decisione della Commissione Europea, le modifiche principali degli stampati illustrativi delle confezioni destinate ai bovini, ovini, suini (100 mg/ml) sono di seguito indicate

*Indicazioni per l'utilizzazione con specificazione delle specie di destinazione*

Sono ora le seguenti:

Bovini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp;

trattamento della mastite acuta grave causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi, causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni.

Ovini:

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della mastite causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Staphylococcus aureus ed Escherichia coli.

Suini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae;

trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della sindrome da disgalassia post-partum (PDS, o sindrome *MMA)* causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli e Klebsiella spp;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

*Posologia e via di somministrazione*

È ora la seguente:

Uso endovenoso, sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in diversi siti di iniezione.

Per garantire la somministrazione della dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più accurato possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Bovini

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni.

Artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione endovenosa lenta o sottocutanea.

Mastite acuta causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, mediante iniezione endovenosa lenta, una volta al giorno per 2 giorni consecutivi.

La seconda dose può essere somministrata per via sottocutanea. In questo caso, si applica il tempo di attesa dopo iniezione sottocutanea.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Ovini

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione sottocutanea..

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 6 ml.

Suini

2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare.

Nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio.

In ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml.

*Tempo(i) di attesa*

Sono ora i seguenti:

Bovini

Dopo iniezione endovenosa:

Carne e visceri: 5 giorni.

Latte: 3 giorni

Dopo iniezione sottocutanea:

Carne e visceri: 12 giorni.

Latte: 4 giorni

Ovini

Carne e visceri: 4 giorni.

Latte: 3 giorni.

Suini

Carne e visceri: 13 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo provvedimento verrà notificato alla ditta interessata.

**15A02537**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 20%»

*Estratto del provvedimento n. 152 del 10 marzo 2015*

Medicinale veterinario DENAGARD 20%.

Confezioni:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101564021;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101564019.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede in Largo Umberto Boccioni, 1 – 21040 Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB, B.II.f.1.b.1: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale).

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Viene esteso il periodo di validità del prodotto così come confezionato per la vendita da 24 a 60 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**15A02538**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte».

*Estratto del provvedimento n. 124 del 25 febbraio 2015*

Oggetto: medicinale veterinario DEXADRESON Forte Sospensione iniettabile, AIC n. 101867

Titolare: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla MSD Animal Health Srl con sede in Segrate (MI), via F.lli Cervi s.n. c. – Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova – codice fiscale n. 01148870155.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

1) Variazione IB, B.II.b.1.f, 2) Variazione $IA_{IN}$, B.II.b.1.a, 3) Variazione $IA_{IN}$, B.II.b.2.c.2:

viene aggiunto un sito di fabbricazione per le operazioni di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti. Il nuovo sito è:

VET PHARMA FRIESOYTHE GMBH,

SEDELSBERGER STRASSE 2,

26169 FRIESYTHE, GERMANY.

4) Variazione IB, B.II.a.3.b.6: viene apportata una correzione alla descrizione dell'eccipiente metilcellulosa, già precedentemente utilizzato.

5) Variazione IA, B.II.e.5.b: viene effettuata la rinuncia alla confezione: flacone da 100 ml.

6) Variazione $IA_{IN}$, B.II.e.6.a: viene aggiunto un sistema di chiusura con capsula a strappo nel confezionamento primario.

7) Variazione IB, B.II.b.3.a, 8) Variazione IB, B.II.b.3.a, 9) Variazione IB, B.II.b.3.a.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**15A02539**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-082) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

**€ 1,00**